



LA PROTEZIONE DEI MINORI NELLA FIFA: L'ART. 19 DELLE REGULATIONS ON THE STATUS AND TRASFER PLAYER (RSTP) ALLA LUCE DELLE PIÙ RILEVANTI DECISIONI DEL TAS-CAS*

Francesco Natale¹

Abstract: L'articolo esamina l'evoluzione giurisprudenziale del TAS-CAS, in riferimento all'art. 19 RSTP che regola la "protezione dei minori" nell'ambito dei trasferimenti internazionali dei calciatori.

La norma in questione rappresenta uno dei pilastri del Regolamento FIFA, la cui genesi è abbastanza recente tenuto conto che è entrato in vigore nel 2001.

In questo contesto, il TAS-CAS è più volte intervenuto, cercando di armonizzare l'art. 19 RSTP al cambiamento del calcio internazionale, nel quale la lotta per la supremazia, da parte dei club più titolati al mondo, li ha portati a contendersi i giovani talenti calcistici, mediante condotte quanto meno discutibili.

Dopo aver esaminato brevemente la norma, ci si sofferma sull'analisi di ogni singola fattispecie che rientra nel suddetto articolo dall'ottica del TAS-CAS, che rappresenta il Giudice di Secondo Grado nelle controversie relative al trasferimento internazionale dei calciatori.

This article provides an analysis of TAS-CAS case law with reference to article 19 of the RSTP, which regulates the "protection of minors" in the context of international transfers of football players.

This rule represents one of the pillars of the FIFA Regulation (RSTP). Its implementation is quite recent, considering that it came into force in 2001.

The TAS-CAS has repeatedly intervened to seek the harmonisation of article 19 of the RSTP in accordance with changes occurring in the international football context. As the most successful clubs in the world contend for supremacy, such clubs have been led to compete for young talented football players through practices that are, at the very least, controversial.

After examining article 19 of the RSTP, the article will focus on the analysis of every case that addresses the mentioned article from the perspective of the TAS-CAS, which serves as the appellate body in disputes relating to the international transfer of footballers.

Keywords: Minori – genitori – registrazione – trasferimenti internazionali

Minors – parents – registration – international transfers

* Contributo sottoposto a procedura di referaggio *double blind*.

¹ Avvocato stabilito presso l'Ordine degli Avvocati di Roma.



Summary: 1. Breve introduzione sulle Regulations on the Status and Transfer Player (RSTP)- 2. L'importanza delle decisioni del TAS-CAS in relazione all'art. 19 RSTP – 3. Inquadramento normativo: l'art. 19 RSTP – 4. Breve premessa sul contenuto dell'art. 19 RSTP – 4.1 L'applicabilità dell'art. 19 nell'ipotesi di prima registrazione del minore – 4.1.2 L'applicabilità dell'art. 19 RSTP ai minori dilettanti – 4.1.3 Tas / Cas 2008/A/1485 Midjytlland v. FIFA – 5. La tassatività delle eccezioni indicate dall'art. 19, comma 2, RSTP – 5.1. L'eccezione di cui all'art. 19, II comma, lett. a), RSTP – 5.1.1 CAS 2005/A/955 Cádiz C.F., SAD v/FIFA and Asociación Paraguaya de Fútbol – CAS 2005/A/956 Cádiz C.F., SAD v/FIFA and Asociación Paraguaya de Fútbol – 5.1.2 TAS/CAS 2011/A/2494 Girondins de Bordeaux c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) – 5.1.3 CAS 2013/A/3140 A. v. Club Atlético de Madrid SA&RFEF&FIFA – 5.1.4 CAS 2015/A/4312 John Kenneth Hilton v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) – 5.2. Interpretazione estensiva dell'eccezione di cui all'art. 19, comma 2, lett. b), RSTP: criterio della personalità del giocatore – 5.2.1 TAS-CAS 2012/A/2862 Girondins de Bordeaux c. FIFA – 6. L'applicabilità dell'art. 19, par. 4, RSTP limitata all'ipotesi di contratto concluso tra i club per il trasferimento del minore – 6.1. CAS 2014/A/3793 Barcelona v. FIFA – 6.2. CAS 2016/A/4785 Real Madrid Club de Fútbol v. FIFA – 7. Considerazioni finali

1. Breve introduzione sulle Regulations on the Status and Transfer Player

Le Regulations on the Status and Transfer Player, *breviter* RSTP, hanno il compito di regolamentare il rapporto tra i calciatori e club, nonché il trasferimento internazionale dei calciatori e, conseguentemente, armonizzare le normative delle singole Federazioni aderenti alla FIFA.

È opportuno segnalare come l'attuale quadro di regole contenuto nelle RSTP sia frutto del confronto, avvenuto nel 2001, tra la FIFA/UEFA e la Commissione Europea, che ha determinato i seguenti principi fondamentali²:

- in caso di trasferimento dei calciatori di età inferiore a ventitré anni, un sistema di indennizzo per la formazione da corrispondere alla società di provenienza;
- creazione di meccanismi di solidarietà che permettano di ridistribuire una parte delle entrate alle società che si occupano della formazione;
- il trasferimento internazionale dei minori di diciotto anni deve essere permesso nel rispetto di determinate condizioni convenute;
- istituzione di un periodo unico di trasferimenti per stagione e di un'ulteriore possibilità limitata a metà stagione, con il limite di un solo trasferimento per calciatore per ciascuna stagione;
- una durata minima dei contratti da uno a cinque anni;
- la protezione dei contratti per un periodo di tre anni fino a ventotto anni e di due successivamente;
- il sistema di sanzioni da introdurre deve salvaguardare la regolarità e il buon funzionamento delle competizioni sportive, per far sì che sia possibile recedere unilateralmente da un

2 Commissione Europea, IP/01/314: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-01-314_it.html



- contratto solo a fine stagione;
- in caso di scioglimento unilaterale di un contratto, da parte di un calciatore o di una società, può essere pagato un indennizzo;
- devono essere applicate sanzioni sportive proporzionate ai calciatori alle società o agli agenti in caso di scioglimento unilaterale del contratto, senza giustificati motivi, durante il periodo protetto;
- istituzione di un Organo arbitrale efficace, rapido e obiettivo i cui membri siano scelti in parti uguali dai calciatori e dalle società e che abbia un presidente indipendente;
- il ricorso all'arbitrato è volontario e non impedisce il ricorso ai Tribunali nazionali.

2. L'importanza delle decisioni del TAS-CAS in relazione all'art. 19 RSTP

Il trasferimento internazionale dei calciatori minori di diciotto anni ha determinato una serie di problematiche di non facile soluzione, per diversi motivi.

In primo luogo, il problema dei costi crescenti legati ai contratti dei calciatori professionisti ha imposto ai club europei più importanti, l'esigenza di dotarsi di una struttura di *scouting* in grado di "scoprire" i talenti sin dalla più giovane età.

In secondo luogo, la sentenza *Bosman*², con la quale la Corte di Giustizia Europea ha sancito il principio della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Europea.

L'esame delle recenti decisioni del TAS-CAS consente di comprendere, quindi, l'evoluzione giurisprudenziale che ha completato l'originaria formulazione dell'art. 19 delle *Regulations on the Status and Transfer of Player* (di seguito solo "*RSTP*") che, negli ultimi quindici anni, è risultato essere inadeguato rispetto al comportamento di molti club europei i quali, muovendosi tra le pieghe della predetta disposizione, hanno eluso il principio della protezione dei minori.

3. Inquadramento normativo: l'art. 19 RSTP

Il trasferimento internazionale dei calciatori minori di anni diciotto è oggetto di regolamentazione da parte di ogni Federazione nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 19 RSTP.

A tutela della corretta applicazione della disposizione in esame, FIFA Players' Status Committe ha il compito di verificare preventivamente la richiesta di tesseramento riguardante il calciatore minore di anni diciotto e, nel caso, disporre l'autorizzazione.

Avverso la pronuncia di eventuale rigetto, emanata dal FIFA Players' Status Committe, è possibile adire il Tribunale Arbitrale dello Sport (*breviter* TAS-CAS) che funge da Giudice di secondo grado, in tale materia.

Preliminarmente, si ritiene importante esaminare brevemente le disposizioni dell'art. 19 RSTP, secondo cui:

1. i trasferimenti internazionali dei calciatori sono consentiti solo se il calciatore ha superato il diciottesimo anno di età;
2. a questa regola si applicano le seguenti tre eccezioni:
 - a) i genitori del calciatore si trasferiscono nel Paese della nuova società per motivi indipendenti dal calcio.
 - b) il trasferimento avviene all'interno del territorio dell'Unione Europea (UE) o dell'Area Economica Europea (AEE) e il giocatore ha un'età compresa tra i sedici e i diciotto anni. In questo caso la nuova società è tenuta a soddisfare i seguenti obblighi minimi:



- i. fornire al calciatore un'adeguata istruzione e/o formazione calcistica in linea con i più elevati standard nazionali;
 - ii. garantire al calciatore una formazione accademica e/o scolastica e/o formazione professionale, in aggiunta alla sua istruzione e/o formazione calcistica, che consenta al calciatore di perseguire una carriera diversa da quella calcistica nel momento in cui dovesse cessare l'attività professionistica;
 - iii. adottare tutte le misure necessarie per fare in modo che il calciatore sia seguito nel miglior modo possibile (ottime condizioni di vita presso una famiglia ospitante o una struttura della società, nomina di un tutore all'interno della società, ecc.)
 - iv. all'atto del tesseramento del calciatore, dimostrare alla Federazione di appartenenza di avere soddisfatto tutti i succitati obblighi.
- c) il calciatore vive in una località ubicata ad una distanza di cinquanta chilometri dal confine nazionale e la società per la quale il calciatore desidera essere tesserato si trova altresì a cinquanta chilometri di distanza dallo stesso confine. La distanza massima fra il domicilio del calciatore e la sede della società sarà quindi di cento chilometri. In questi casi, il calciatore deve continuare ad abitare nel proprio domicilio e le due Federazioni interessate dovranno dare il loro esplicito consenso.
3. Le stesse condizioni riportate nel presente articolo si applicano per quanto riguarda il primo tesseramento dei calciatori che hanno una nazionalità diversa da quella del paese nel quale richiedono di essere tesserati per la prima volta e hanno vissuto continuamente per almeno cinque anni nel suddetto paese.
4. Ogni trasferimento internazionale, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, e ogni primo tesseramento ai sensi del paragrafo 3, così come ogni prima registrazione di un giocatore minore e straniero che vive continuamente da almeno gli ultimi cinque anni nel paese dove lui desidera essere registrato³, sono soggetti all'approvazione di una Sottocommissione nominata all'uopo dalla Commissione per lo Status dei calciatori. La richiesta di approvazione deve essere formulata dalla Federazione che desidera tesserare il calciatore. Alla Federazione di provenienza viene data la possibilità di presentare la propria posizione. L'approvazione della Sottocommissione deve essere ottenuta prima di una qualsiasi richiesta di CTI inoltrata da un'associazione e/o prima di un primo tesseramento. Qualsiasi violazione di questa disposizione sarà sanzionata alla Commissione disciplinare ai sensi del Codice disciplinare della FIFA. L'irrogazione di sanzioni è prevista non solo a carico della Federazione che non abbia inoltrato la propria richiesta alla Sottocommissione, ma anche della Federazione di provenienza per aver rilasciato il Certificato internazionale di trasferimento senza l'approvazione della Sottocommissione, nonché delle società che abbiano concluso un contratto per il trasferimento del minore.

4. Breve premessa sul contenuto dell'art. 19 RSTP

La suddetta previsione sancisce il principio cardine della tutela e salvaguardia degli interessi dei minori, prevedendo espressamente il divieto del trasferimento internazionale di calciatori di età

3 Corte di Giustizia Europea, sentenza del 15 dicembre 1995 <http://www.colucci.eu/Sentenza%20Bosman.pdf>



inferiore ai diciotto anni, nonché il divieto del primo tesseramento di un calciatore minorenne per una federazione di un paese di cui non è cittadino (art. 19, commi 1 e 3, RSTP).

Tuttavia, sono previste alcune eccezioni al suddetto principio (art. 19, comma 2, RSTP), in particolare nei casi in cui:

- i genitori del calciatore si trasferiscono nel Paese della nuova società per motivi indipendenti dal calcio;
- il trasferimento avviene all'interno del territorio dell'Unione Europea (UE) o dell'Area Economica Europea (AEE) e il giocatore ha un'età compresa tra i sedici e i diciotto anni;
- il calciatore vive in una località ubicata a una distanza di cinquanta chilometri dal confine nazionale e la società per la quale il calciatore desidera essere tesserato si trova altresì a cinquanta chilometri di distanza dallo stesso confine.

Invece, con riferimento al primo tesseramento (e non ai trasferimenti internazionali), il comma 5 dell'art. 19 ha previsto la c.d. "regola dei cinque anni", per la cui applicazione il calciatore minorenne straniero deve aver vissuto ininterrottamente per almeno cinque anni nel paese nel quale intende essere tesserato.

Come si analizzerà di seguito, nel corso degli anni il Tas-Cas ha introdotto ulteriori eccezioni rispetto a quelle espressamente indicate dalla predetta norma, per consentire un'applicazione più uniforme in una materia, come quella del trasferimento dei calciatori minorenni, alquanto delicata.

4.1. L'applicabilità dell'art. 19 nell'ipotesi di prima registrazione del minore.

La previsione in esame si applica nelle ipotesi di trasferimento di calciatori minori di età che si trasferiscono tra diverse Federazioni affiliate alla FIFA.

Tuttavia, nulla specifica nel caso di prima registrazione del calciatore minore di età che, in precedenza, non sia mai stato tesserato per alcuna squadra⁴.

I numerosi tentativi, da parte di alcuni club, di tesserare giovani calciatori mai tesserati prima, hanno determinato la presa di posizione della CAS la quale ha più volte ribadito che il divieto di cui all'art. 19 RSTP riguarda non soltanto i trasferimenti ma, altresì, le prime registrazioni⁵.

4.1.2. L'applicabilità dell'art. 19 RSTP ai minori dilettanti

Il Regolamento in oggetto ha determinato, tra gli addetti ai lavori, dei problemi interpretativi in ordine all'applicabilità dell'art. 19, poichè la suddetta previsione non pone alcuna distinzione tra i calciatori professionisti e i dilettanti.

In questo senso, anche l'art. 1 si limita a prevedere l'applicazione del Regolamento a tutti i calciatori che partecipano ai campionati dalle Federazioni aderenti alla FIFA.

4 CAS 2013/A/3140 A.v. Club Atlético de Madrid SAD & RFEF & FIFA: "The conditions of this article shall also apply to any Player who has never previously been registered with a club and is not a national of the country in which he wishes to be registered for the first time", in <http://www.olympialex.com/archivio/sentenze/12338/3140.pdf>

5 CAS 2015/A/4312 John Kenneth Hilton v. FIFA: *idem* in <http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/4312.pdf#search=CAS%202015%2FA%2F4312>



Soltanto con la circolare n. 1209 del 30.10.2009⁶, la FIFA ha sancito la deroga all'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione alla Sottocommissione per i calciatori minorenni dilettanti. Tuttavia, fino all'emanazione della predetta circolare, vi sono stati casi nei quali club europei hanno sfruttato il *vulnus* normativo, tesserando come "dilettanti" calciatori minorenni. In questo senso, il caso più famoso riguarda il club danese Midjytlund che, nel 2006, ha tesserato in qualità di calciatori dilettanti alcuni ragazzi minorenni provenienti dalla Nigeria. Il TAS-CAS, pronunciandosi sulla vicenda, con la decisione n. 2008/A/1485⁷ ha considerato applicabile l'art. 19 anche nei confronti dei calciatori dilettanti. Attualmente, risulta unanime tale orientamento giurisprudenziale che recepisce la visione garantista da parte del Players' Committee⁸ per la quale la protezione dei minori costituisce uno dei pilastri del presente Regolamento.

4.1.3. Tas-Cas 2008/A/1485 – F.C. Midjytlund V. Fifa

Nel 2006 il F.C. Midjytlund, club militante nella Danish Premier League, ha stipulato un accordo di cooperazione con il club nigeriano F.C. Ebedei che prevedeva l'opzione di acquisto del calciatore O. a favore del F.C. Midjytlund, nonché la possibilità, concessa a quest'ultimo, di tesserare giovani calciatori minori di diciotto anni del F.C. Ebedei nella propria *academy*.

In data 6 giugno 2006, il F.C. Midjytlund ha richiesto alla Danish Football Association il tesseramento di tre giovani calciatori minori di diciotto anni, in qualità di dilettanti.

In data 1° luglio 2007, il F.C. Midjytlund ha richiesto alla Federazione Danese il tesseramento di

6 FIFA Circular letter n. 1209: "In this regard, the Players' Status Committee emphasised that in any case, such limited exemptions, if granted, are only applicable to amateur minor players intending to be registered with purely amateur clubs. In other words, any registration of a minor player for a professional club or any club or academy with legal, financial or de facto links to a professional club will still be subject to the approval of the sub-committee".

7 TAS - CAS 2008/A/1485 Midjytlund v. FIFA: "Firstly, a literal construction of the provision does not indicate that the application of the provision would be limited to professional players. The title of the chapter V of the RSTP, under which Art. 19 has been set, refers to "International Transfers involving Minors". The term "Transfer" is to be linked with the notion of "Registration", which applies to both amateur and professional players (Art. 5 para. 1 of the RSTP). Furthermore, Art. 19 is entitled "Protection of Minors" and Art. 19 para. 1 refers to "Players" without any specification as to the status of these players. It is thus clear to the Panel that Art. 19 has been drafted to apply to minor players in general, irrespective of whether they are professional or amateur according to the Regulations", in <http://www.olympialex.com/archivio/sentenze/12601/1485.pdf>

8 Players' Status Committee, decision on February 2007: "Reverting to the crucial issue of the protection of minors in the matter at stake, the Committee wished to emphasize that the aim of the relevant provision in the Regulations is the protection of minors. The protection of minors, in fact, constitutes one of the principles included in the agreement that was concluded between FIFA, UEFA and the European Commission in March 2001 and is one of the pillars of the Regulations. In this respect, the Committee recalled that the inclusion of this provision was the result of an alarming situation that had occurred relating to abuse and maltreatment of many young players, mostly still children. The Committee emphasized that solely an interdiction allowing only very limited exceptions under specific circumstances could bring a halt to such a situation and protect minor players from their rights being infringed upon. Furthermore, the Committee agreed that such aim can only be reached by a strict, consistent and systematic implementation of Art. 19 of the Regulations pointing out that no means allowing a more lenient *modus operandi* appear to exist. Moreover, the members of the Committee underlined that the consistent implementation of Art. 19 of the Regulations offers clubs and players legal security and complies with the principle of good faith".



altri tre giovani calciatori minori di diciotto anni, sempre provenienti da F.C. Ebodei.

Tuttavia, la Federazione Danese ha rifiutato di autorizzare il tesseramento dei giovani calciatori, in attesa di conoscere la decisione della Commissione sullo status dei calciatori in ordine alla possibile violazione dell'art. 19 RSTP.

In data 25 ottobre 2007 la Commissione sullo Status dei calciatori ha inflitto il c.d. “*strong warning*”, ovvero formale avvertimento sia nei confronti della Danish Football Association (DBU) sia nei confronti della F.C. Midjytlund.

Quest'ultimo ha promosso il ricorso avanti il CAS il quale, a seguito dell'istruttoria, in data 6 marzo 2009 ha emesso la decisione con cui ha dichiarato la violazione dell'art. 19 RSTP da parte dell'appellante (F.C. Midjytlund) con conseguente conferma della sanzione irrogata dalla Commissione sullo *status* dei calciatori in data 25 ottobre 2007, sulla base delle seguenti motivazioni⁹:

- il Collegio considera che l'art. 19 è applicabile sia ai calciatori minori dilettanti, sia ai calciatori minori professionisti;
- il capitolo V del Regolamento, sotto l'art. 19 è riferito al trasferimento internazionale dei minori. Il termine “trasferimento” è collegato con la nozione di “registrazione”, ugualmente applicato sia ai calciatori dilettanti, sia ai calciatori professionisti (art. 5, par. 1, del Regolamento). Inoltre, l'art. 19 è rubricato “Protezione dei minori” e l'art. 19, par. 1, fa riferimento ai “giocatori” senza alcuna specificazione sullo *status* dei calciatori. Di conseguenza, è parere del Collegio che l'art. 19 è stato redatto nei confronti dei calciatori minori in generale, a prescindere dal fatto che siano calciatori professionisti o dilettanti, secondo il Regolamento. Ogni altra interpretazione sarebbe contraria allo spirito del Regolamento. Il Collegio ritiene che l'applicazione dell'art. 19 del Regolamento limitamente ai calciatori professionisti potrebbe determinare per i giocatori minori dilettanti il rischio di abusi e maltrattamenti.
- Infine, il Collegio rileva che lo *status* di “professionista” o “dilettante” è definito dal Regolamento e non deve essere confuso con ogni altro *status*, che non è specificato dalla predetta normativa o dall'attività del gioco del calcio.

5. La tassatività delle eccezioni indicate dall'art. 19, comma 2, RSTP

La decisione TAS-CAS 2008/A/1485 il F.C. Midjytlund contro FIFA, ha una portata storica in ordine all'applicazione del Regolamento sullo *status* e trasferimenti dei calciatori, poichè ha statuito il principio della non tassatività delle eccezioni *ex art. 19, comma 2, RSTP* in contrasto con l'orientamento prevalente della Commissione sullo *Status* dei calciatori che, al contrario, applica rigorosamente le prescrizioni contenute nel suddetto articolo.

In particolare, sono state elaborate le seguenti eccezioni¹⁰:

- il trasferimento internazionale è consentito nei casi in cui, senza alcun dubbio¹¹, il giocatore si sia

9 Traduzione libera <http://www.olympialex.com/archivio/sentenze/12601/1485.pdf>

10 CAS 2008/A/1485 Midjytlund v. FIFA: “According to FIFA, the list of exceptions contained in Art. 19 para. 2 RSTP is exhaustive and should be strictly interpreted by the Players' Status Committee although it accepts that two further exceptions (relating to students only) exist as follows [...]”
<http://www.olympialex.com/archivio/sentenze/12601/1485.pdf> (traduzione libera).

11 CAS 2008/A/1485 Midjytlund v. FIFA: “[...]The international transfer of minors is allowed in cases where the



trasferito per motivi riguardanti lo studio e non per la propria attività di giocatore;

- il trasferimento internazionale è consentito nei casi in cui la Federazione di origine e il suo nuovo club abbiano sottoscritto un accordo avente ad oggetto un programma di sviluppo per giovani giocatori, a determinate condizioni (accordo riguardo all'educazione scolastica e autorizzazione accordata per un limitato periodo di tempo)¹².

La prima eccezione ricalca il contenuto di cui all'art. 19, comma 2, lett. b), ponendo l'accento sul motivo dello studio come unica deroga al divieto di tesseramento di calciatori minori di anni diciotto.

Riguardo alla seconda eccezione, il trasferimento del minore è consentito soltanto nel caso in cui sia frutto di un accordo con la Federazione di origine, relativo all'educazione scolastica e, in ogni caso, sia assoggettata ad un periodo di tempo limitato.

La portata innovativa della sopracita sentenza rientra nel principio di tutela del minore che sta alla base della norma.

Proprio la determinazione di un periodo predefinito vanifica, in nuce, eventuali azioni elusive dei club che potrebbero mascherare eventuali tesseramenti nei propri settori giovanili di calciatori tra i sedici e diciotto anni, mediante l'utilizzo di accordi puramente formali con Federazioni compiacenti, aventi ad oggetto finalità scolastiche difficilmente riscontrabili.

Inoltre, con la decisione TAS-CAS 2012/A/2862, è stata introdotta una nuova eccezione relativa alla lettera b) dell'articolo oggetto di commento, relativo alla possibilità che un giocatore avente la nazionalità di un paese membro dell'UE, possa trasferirsi all'interno dell'Unione Europea (UE) e dell'Area Economica Europea (EEA)¹³.

Tuttavia, di contro, vi è la decisione CAS 2013/A/3140¹⁴ con la quale il CAS prevede una stretta interpretazione della suddetta norma che considera esaustiva il quadro delle eccezioni contenute nel sopracitato articolo.

players concerned could establish without any doubt that the reason for relocation to another country was related to their studies, and not to their activity as football players", in <http://www.olympialex.com/archivio/sentenze/12601/1485.pdf> (traduzione libera).

- 12 CAS 2008/A/1485 Midjytlland v. FIFA: *[...]The international transfer is also allowed in cases in which the Association of origin and the new club of the players concerned have signed an agreement within the scope of a development program for young players under certain strict conditions (agreement on the academic and/or school education, authorization granted for a limited period of time)", in <http://www.olympialex.com/archivio/sentenze/12601/1485.pdf> (traduzione libera).*

- 13 TAS - CAS 2012/A/2862 Fc Girondins de Bordeaux c. FIFA: *"Par ailleurs, la Formation relève que la liste des exceptions figurant à l'art. 19 al. 2 du Règlement FIFA ne semble pas être exhaustive. Il a ainsi été jugé par une autre Formation TAS que l'art. 19 al. 2 du Règlement FIFA pouvait être interprété comme permettant l'application d'exceptions non-écrites (CAS 2008/A/1485 Midjytlland c. FIFA, pp. 12-13) : « In the light of the aforementioned, the Panel deduces that the list of exceptions Art. 19 par. 2 is not exhaustive and that this provision has been construed as allowing other exceptions, concerning students», in <http://www.olympialex.com/archivio/sentenze/12582/2862-O.pdf>*

- 14 CAS 2013/A/3140 Club Atletico Madrid SAD & RFEF&FIFA: *"Article 19 RSTP sets key principles designed to protect the interests of minor players. Therefore, it must be applied in strict, rigorous and consistent manner. This means that there can be no other exceptions to the principle of Article 19 RSTP than those carefully drafted in paragraph 2 of said provision", in <http://www.olympialex.com/archivio/sentenze/12338/3140.pdf>*



5.1. L'eccezione di cui all'art. 19, comma 2, lett. a), RSTP

L'orientamento giurisprudenziale più recente del CAS¹⁵ ha confermato la *ratio* della disposizione che esclude l'applicabilità della suddetta eccezione ogni qualvolta sia presente una motivazione comunque collegata alla carriera del calciatore minore.

L'interpretazione della sopracitata previsione è considerata in senso restrittivo anche alla luce della Circolare n. 801 del 28 marzo 2002¹⁶.

È utile, in tal senso, analizzare le più rilevanti decisioni formatesi successivamente.

5.1.1. CAS 2005/A/955 Cádiz C.F., SAD V/FIFA And Asociación Paraguaya De Fútbol - CAS 2005/A/956 Carlos Javier Acuña Caballero V/FIFA And Asociación Paraguaya De Fútbol

Carlos Javier Acuña Caballero calciatore paraguaiano dell'Olimpia de Paraguay, nato il 23 giugno 1988 che, a seguito della partecipazione della propria squadra ad un torneo internazionale under 20, svoltosi nel gennaio 2005 in Colombia, è stato contattato da un agente FIFA per rappresentarlo al fine di trovargli un ingaggio in un club straniero, anche europeo.

Il 14 febbraio 2005 Carlos Javier Acuña Caballero e la madre si sono trasferiti a Cadice (Spagna), dove, il successivo 17 febbraio è stato stipulato un contratto di lavoro sportivo tra il Cadice C.F.S.A.D. e la madre del giocatore (allora minorenne) della durata di sei anni e mezzo.

Nella stessa data Cadice C.F.S.A.D. e Olimpia de Paraguay hanno formalizzato il trasferimento del calciatore con conseguente richiesta di emissione del certificato internazionale di trasferimento (ITC) da parte di Olimpia de Paraguay.

Il 20 febbraio 2005 la madre del calciatore ha sottoscritto un contratto di lavoro con un ristorante di Cadice.

A seguito del rifiuto della Federazione Paraguaiana di rilasciare ITC a favore del calciatore, la Federazione Spagnola ha rivolto la richiesta alla FIFA, motivandola con la necessità della madre del calciatore di trasferirsi in Spagna per motivi economici e che, avendo trovato un impiego come cameriera a Cadice, risultava la scelta migliore per il figlio proseguire l'attività sportiva nel Cadice C.F.S.A.D.

In data 27 luglio 2005 la FIFA ha comunicato ad entrambe le Federazioni il rigetto della richiesta di

15 TAS - CAS 2011/A/2494 Fc Girondins de Bordeaux c. FIFA: “Les termes “pour des raisons étrangères au football” ne doivent pas être interprétés extensivement, au-delà de la finalité poursuivie par ce texte. Il est clair en ce sens que tout rapport entre le déménagement des parents du joueur dans le pays du nouveau club et la pratique du football par leur enfant dans ledit club ne saurait être rédhibitoire. En réalité, la protection recherchée par cette disposition vise essentiellement deux cas distincts: a) celui où le joueur mineur serait victime d'un déracinement social, culturel, économique et/ou éducatif, voire d'une exploitation à des fins sportives et commerciales de son potentiel footballistique au détriment de son bien-être et de son développement personnel; b) celui où le déménagement de ses parents, étranger à la pratique du football, empêcherait sans raison valable le joueur mineur de continuer à exercer ce sport dans son nouveau pays de destination”, in <http://www.olympialex.com/archivio/sentenze/13234/2494.pdf>

16 FIFA Circular letter n. 801: “With regard to the ban on international transfers of players under the age of 18 years, the Committee emphasised that it intended to ensure the strict implementation of this rule, in order to guarantee the well-being of all young football players”, in http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/ps_801_en_add_83.pdf



emissione del certificato internazionale di trasferimento.

Successivamente il club ha inviato alla FIFA ulteriore documentazione comprovante il permesso di soggiorno della madre del calciatore, un nuovo contratto di lavoro stipulato il 4 agosto 2005, nonché la dichiarazione della Polizia di Cadice che ha confermato che il giocatore, la madre, il padre ed il fratello vivevano insieme in un appartamento a Cadice.

In data 26 agosto 2005 The Single Judge of the Players' Committee ha elaborato le seguenti argomentazioni:

- dalla documentazione presentata dal ricorrente non c'è la prova che il calciatore fosse in Spagna per ragioni differenti al calcio. Infatti, non vi è alcuna menzione all'attività scolastica o istruzione accademica del medesimo;
- il contratto di lavoro stipulato tra la madre del calciatore e il ristorante non prevede alcun salario;
- rispetto all'eccezione di cui all'art. 19, par. 2, lett. a), la madre avrebbe seguito il calciatore soltanto a seguito dell'interesse del Club spagnolo verso il ragazzo;
- la protezione dei minore è un principio fondamentale del Regolamento e la sua stretta applicazione può eliminare possibili tentativi di elusione della norma, da parte dei club.

Sulla base di tale argomentazioni, The Single Judge of the Players' Committee ha rigettato la

richiesta di tesseramento del calciatore Carlo Javier Acuña Caballero da parte del club Cadice C.F.

In data 8 settembre 2005 il calciatore e la società spagnola hanno promosso l'appello avanti il CAS.

Il 30 dicembre 2005 il CAS ha rigettato le domande proposte dagli appellanti, sulla base delle seguenti motivazioni¹⁷:

- gli appellanti non possono beneficiare delle eccezioni di cui all'art. 19, par. 2, lett. a), poiché la famiglia del calciatore si è trasferita in Spagna per ragioni collegate al calcio;
- nel rispetto della Circolare n. 801 del 28.03.2002, FIFA insiste nella stretta applicazione delle norme a tutela dei minori;
- in primo luogo, non è compito del CAS modificare le norme ma, soltanto, applicarle. In secondo luogo, è ascrivibile esclusivamente agli appellanti, in particolare al club, la responsabilità per non aver rispettato la norma, comunque restrittiva, avente ad oggetto la protezione dei minori.

Le statuizioni del CAS hanno contribuito a ribadire una serie di principi, tuttora, ritenuti inderogabili dalla FIFA.

In primo luogo, risulta evidente come il CAS abbia fondato le suddette motivazioni sul principio del divieto di trasferimento del calciatore minore per ragioni comunque collegate al calcio.

Ciò significa che la protezione del minore non è garantita se vi è anche il minimo dubbio che il trasferimento della famiglia presso un altro Paese sia collegata all'opportunità che il giovane intraprenda la carriera da calciatore professionista.

In secondo luogo, il CAS non ha il potere di sostituire l'art.19 ma, soltanto, di interpretarla al fine di rispettare il principio fondante della protezione dei minori.

5.1.2. TAS - CAS 2011/A/2494 F.C. Girondins De Bordeaux C. Fédération Internationale De Football Association (FIFA).

Nel mese di maggio del 2011 il giocatore argentino (di nazionalità italiana) Valentin Vada, nato il 6

¹⁷ Traduzione libera.



marzo 1996, si è trasferito insieme alla propria famiglia nella regione di Bordeaux, in Francia.

Sia Valentin Vada sia i suoi due fratelli, Thomas (nato il 17 maggio 2005) e Frédéric (nato il 17 ottobre 1991), sono stati tesserati dal club F.C. Girondins de Bordeaux.

Il club francese ha tesserato il calciatore Valentin Vada grazie a un progetto di reclutamento denominato “Proyecto Crecer”, attivo nella regione di Santa Fe, che aveva il compito di individuare i talenti argentini più promettenti.

Il 6 maggio 2011 la Federazione Francese ha effettuato la richiesta del certificato di trasferimento internazionale per Valentin Vada, invocando l’eccezione di cui all’art. 19, comma 2, lett a), in quanto i genitori si erano trasferiti in Francia per motivi di lavoro.

Il 17 maggio 2011 The Single Judge of the Players’ Committee ha rigettato la richiesta poiché non si poteva stabilire in maniera chiara e indubbia che i genitori del calciatore si fossero trasferiti in Francia per motivi estranei al calcio¹⁸.

In data 29 giugno 2011 F.C. Girondins de Bordeaux ha proposto appello al TAS-CAS contro la decisione del Giudice Unico della Commissione sullo *Status* dei calciatori.

In data 22 dicembre 2011 il TAS-CAS ha rigettato l’appello proposto da F.C. Girondins de Bordeaux, confermando la decisione del 17 maggio 2011 del Giudice Unico della Commissione sullo *Status* dei calciatori, sulla base delle seguenti motivazioni¹⁹:

- la buona o la cattiva fede di colui che richiede il trasferimento internazionale di un giocatore minore non rientra nei criteri di valutazione previsti dall’art. 19 RSTP e il predetto articolo sarebbe stato applicato anche nell’ipotesi di tesseramento per una squadra partecipante al campionato regionale;
- l’esistenza di un canale preferenziale tra F.C. Girondins de Bordeaux e il “Proyecto Crecer”, il cui obiettivo è di consentire ai club francesi di scoprire i giovani di talento argentini, dando a questi ultimi l’opportunità di evolversi e crescere in seno ad un club europeo. Questo sistema di reclutamento viene utilizzato da numerosi club europei e, nel caso di specie, dimostra l’esistenza di un legame tra F.C. Girondins de Bordeaux e il giovane Valentin Vada (unanimente riconosciuto come uno dei giovani talenti provenienti dall’Argentina);
- la scelta del sig. Marcelo Luis Vada, padre del calciatore, di trasferirsi in Francia non è stata motivata da ragioni professionali, tenuto conto che la sua formazione di professore di sport non ha valore in Francia. La definizione di “ragioni estranee al calcio” di cui all’art. 19, comma 2, lett. a) RSTP, attiene a persone che godono di una formazione specifica altamente qualificata e che, pertanto, l’evoluzione della propria carriera professionale comporta, inevitabilmente, un trasferimento all’estero.

5.1.3. Cas 2013/A/3140 A. V. Club Atlético De Madrid Sad&Rfef&Fifa

Il giocatore A. è stato un giovane con passaporto americano che ha giocato, tra il giugno e luglio 2012, con Chicago Fire Soccer Club.

18 TAS - CAS 2011/A/2494 Girondins De Bordeaux C. Fédération Internationale De Football Association (FIFA): “qu’il ne pouvait être établi de manière claire et indubitable que les parents du joueur s’étaient installés en France pour des raisons qui n’étaient en aucune manière liées au football”, <http://www.olympialex.com/archivio/sentenze/13234/2494.pdf>

19 Traduzione libera.



Il padre del giocatore è stato importante uomo d'affari che ricopriva il ruolo di Presidente di una società negli Stati Uniti.

Nel corso degli anni, il club Atlético de Madrid ha stabilito una *partnership* con il club Chicago Fire Soccer, tuttavia, nel corso dell'udienza, un rappresentante del club sentito come testimone, ha dichiarato che alcun giocatore è stato acquistato dal club Chicago Fire Soccer e che l'Atlético de Madrid ha conosciuto il giocatore A. soltanto settembre 2012, quando il giovane si è presentato per un *test* fisico.

Secondo le dichiarazioni rese dal padre del giocatore, la famiglia ha deciso di aumentare la propria esperienza internazionale e di vivere fuori dagli Stati Uniti d'America. Considerando la buona padronanza della lingua spagnola, la famiglia ha deciso di andare in Spagna.

La famiglia si è trasferita a Madrid il 27 luglio 2012 e a settembre dello stesso anno si è spostata nella periferia della città, a Las Rozas, vicino al centro di allenamento del club Atlético de Madrid.

Tra il 3 e il 28 settembre 2012, il club Atlético de Madrid ha organizzato dei provini per giocatori nati tra il 1999 e il 2006, a seguito dell'esito positivo del provino nonché alla richiesta del giocatore, il club spagnolo ha acconsentito al tesseramento.

In data 12 ottobre 2012, il club ha inviato alla FIFA la domanda di prima registrazione del calciatore come dilettante con la seguente motivazione: *"trasferimento dei genitori dei calciatori per motivi non collegati al calcio"*. La Federazione Spagnola ha formulato la richiesta alla FIFA, a favore del club Atlético de Madrid.

In data 30 novembre 2012, Players Committee ha rigettato la richiesta con la seguente motivazione: alla luce delle ragioni esposte dal padre del calciatore e della sua attività professionale, considerando il breve lasso di tempo fra il tesseramento del calciatore per il club spagnolo, la residenza in Spagna della famiglia e il provino del calciatore, considerando specialmente la categoria del club, il Giudice Unico ritiene persistano dubbi sulla motivazione dei genitori di trasferirsi in Spagna per motivi estranei al calcio²⁰.

In data 4 aprile 2013 il giocatore ha presentato appello avanti al TAS-CAS che, in data 10 ottobre 2013, ha accolto la domanda dell'appellante sulla base delle seguenti motivazioni²¹:

- la famiglia dell'appellante è multiculturale e multilingue; la madre del giocatore è di origine colombiana e, pertanto, risulta plausibile la scelta di trasferirsi in Spagna per ragioni di cultura e lingua;
- la famiglia del calciatore è economicamente benestante grazie al padre il quale è membro del consiglio di amministrazione della società che ha fondato e, successivamente, venduto. Pertanto, risulta possibile scegliere di vivere in Paesi lontani dagli Stati Uniti; inoltre, il sostentamento della famiglia non dipende dalla carriera calcistica del giovane;
- la Commissione ritiene che la domanda di registrazione debba essere accettata, poiché i criteri per l'applicazione delle eccezioni al divieto di trasferimento internazionale dei minori, di cui all'art.

20 Cas 2013/A/3140 A. V. Club Atlético De Madrid Sad&Rfef&Fifa: *"In light of the above and, in particular, the reasons explained by the player's father and his professional activity, as well as considering the short time frame between the registration process of the player by the Spanish club, the player's family residence in Spain and the player's aptitude test, especially considering the club's category, the Single Judge ruled that doubts still persist that the move of player's parents did not occur for reasons linked to football"*. in <http://www.olympialex.com/archivio/sentenze/12338/3140.pdf>, traduzione libera.

21 Traduzione libera.



19, par. 2, lett. a), riguardano il caso in esame.

5.1.4. CAS 2015/A/4312 John Kenneth Hilton V. Fédération Internationale De Football Association (FIFA)

John Kennet Hilton è stato un calciatore dilettante nato il 15 giugno 2001, cittadino americano, che ha vissuto con la propria famiglia a Los Angeles fino al 2014.

Nel 2010, il calciatore ha giocato con Total Futbol Academy (TFA), con cui ha disputato diversi tornei e amichevoli internazionali, il primo delle quali contro Barcelona Football Academy. Negli anni successivi il giocatore ha viaggiato in Europa con la propria squadra per disputare altri incontri con A.F.C. Ajax o Manchester United F.C.

Nel 2013 la nazionale americana ha selezionato il predetto giocatore. Nell'agosto dello stesso anno, l'atleta ha preso parte con il Manchester City F.C. ad un torneo giovanile in Olanda.

Nel 2014 il calciatore, insieme alla madre e ai suoi fratelli, si è trasferito a Manchester e si è iscritto alla St. Bede's High School, scuola frequentata da tutti i giovani calciatori del Manchester City F.C.. Il padre ha deciso di non seguire la famiglia in Europa, per motivi di lavoro.

Agli inizi del 2015, il calciatore (insieme alla madre e i fratelli) si è trasferito ad Amstelveen, in Olanda, vicino al centro di allenamento del club A.F.C. Ajax.

Il 9 aprile 2015, la madre del ragazzo ha costituito una società denominata Bem Brasil, con sede in Amstelveen, che si è occupata di *tutoring*, formazione, educazione, traduzioni e catering.

In data 8 luglio 2015 la Federazione olandese, tramite TMS²², ha sottoposto alla FIFA la richiesta di *transfer* del minore, a favore del club A.F.C. Ajax, con la seguente motivazione “*il trasferimento dei genitori del calciatore per ragioni non collegate al calcio*”.

In data 1° settembre 2015 il Players Committee ha rigettato la richiesta della Federazione olandese in quanto, dalla documentazione presentata, è risultato che il trasferimento della madre è stato dettato principalmente per la carriera calcistica del figlio.

Avverso la predetta decisione, il giocatore ha proposto appello al CAS il quale a seguito dell'istruttoria, ha rigettato la domanda per le seguenti motivazioni²³:

- la posizione dell'appellante, in riferimento ai viaggi in Europa, non è credibile in quanto è chiaramente dimostrato che il reale obiettivo della famiglia fosse di far giocare il figlio in un prestigioso club europeo;
- la presenza della famiglia Hilton a Manchester, vicino al centro di allenamento del club professionistico nonché l'iscrizione del figlio nella scuola frequentata dai giocatori del Manchester City, risultano essere delle coincidenze sospette tenuto conto che, pochi mesi prima, lo stesso club aveva manifestato interesse nei confronti del calciatore;
- la decisione della madre del giocatore di trasferirsi in Olanda e, per la seconda volta, vicino al centro di allenamento di un club di alto livello, pone dei legittimi dubbi sulla reale motivazione della famiglia Hilton;
- nel rispetto della giurisprudenza del CAS (CAS 2011/A/2)²⁴, si ritiene che il trasferimento dei

22 TMS: *Transfer Matching System*, è una piattaforma *on line*, adottata nel 2010 dalla FIFA, con la funzione di trasferire i calciatori tra diverse federazioni.

23 Traduzione libera.

24 TAS – CAS 2011/A/2494 FC Girondins de Bordeaux c. FIFA: “*Cela étant, il convient de rappeler le contexte dans*



genitori sia stato motivato da ragioni non totalmente indipendenti dal calcio e, pertanto, debba escludersi l'applicazione dell'eccezione di cui all'art. 19, par. 2, lett a), FIFA RSTP.

5.2. Interpretazione estensiva dell'eccezione di cui all'art. 19, comma 2, lett. b), RSTP: criterio della personalità del giocatore

Nel corso degli anni, l'orientamento della FIFA Players' Committee si è diviso tra un'interpretazione restrittiva (prevalente) e una più estensiva (minoritaria).

La prima considerava l'eccezione puramente territoriale²⁵, escludendo di fatto, tutti coloro che, pur avendo la nazionalità di un paese membro dell'UE, risiedevano al di fuori del territorio dell'Unione Europea e dell'Area Economica Europea.

La seconda²⁶, di contro, allargava l'applicazione della sopracitata eccezione utilizzando il criterio della personalità del giocatore (e non soltanto quello della territorialità).

Con la decisione TAS-CAS 2012/A/2862, il CAS si è espresso su questo contrasto giurisprudenziale della FIFA, statuendo sull'applicabilità della presente eccezione mediante il criterio della personalità, in ossequio al principio della libera circolazione dei lavoratori in seno all'UE e AEE che sarebbe potuto venir meno nei confronti dei giovani calciatori minori di diciotto anni²⁷.

lequel doit s'appliquer l'article 19 alinéa 2 lettre a RSTJ. Les termes "pour des raisons étrangères au football" ne doivent en effet pas être interprétés extensivement, au-delà de la finalité poursuivie par ce texte. Il est clair en ce sens que tout rapport entre le déménagement des parents du joueur dans le pays du nouveau club et la pratique du football par leur enfant dans ledit club ne saurait être rédhibitoire. En réalité, la protection recherchée par cette disposition vise essentiellement deux cas distincts: a) celui où le joueur mineur serait victime d'un déracinement social, culturel, économique et/ou éducatif, voire d'une exploitation à des fins sportives et commerciales de son potentiel footballistique au détriment de son bien-être et de son développement personnel; b) celui où le déménagement de ses parents, étranger à la pratique du football, empêcherait sans raison valable le joueur mineur de continuer à exercer ce sport dans son nouveau pays de destination", in <http://www.olympialex.com/archivio/sentenze/13234/2494.pdf>

25 TAS-CAS 2012/A/2862 Fc Girondins de Bordeaux C. FIFA: "La seconde interprétation, suivie en de bien moins nombreuses occasions par la sous-commission (G-0000001, G-0000283 et H-0000344), est plus restrictive et considère la formulation de l'exception comme une tentative de restriction de la liberté de circulation des travailleurs, qui serait justifiée par l'objectif de la protection des mineurs (dérivant de l'accord conclu entre la Commission européenne et FIFA/UEFA en 2001). En effet l'application de l'exception a été considérée comme purement territoriale, c'est-à-dire un transfert au sein de l'UE/EEE ne laissant pas la moindre place pour une considération de critères personnels comme celui de la nationalité du joueur", in <http://www.olympialex.com/archivio/sentenze/12582/2862-O.pdf>

26 TAS-CAS 2012/A/2862 Fc Girondins de Bordeaux C. FIFA: "[...] Il a été considéré que le droit européen doit être pris en considération lors de l'évaluation du transfert d'un joueur qui, doté d'un passeport de l'UE, souhaite s'enregistrer auprès d'un club de l'UE dont il n'a pas la nationalité. La libre circulation des travailleurs étant applicable, ces transferts relèvent de l'art. 19 al. 2b du règlement", in <http://www.olympialex.com/archivio/sentenze/12582/2862-O.pdf>

27 TAS-CAS 2012/A/2862 Fc Girondins de Bordeaux C. FIFA: "Il apparaît ainsi que l'intention des rédacteurs de cette disposition était d'éviter les atteintes potentielles à la libre circulation des travailleurs au sein de l'UE/EEE qui auraient pu être engendrées par l'application stricte du principe de l'interdiction des transferts internationaux des joueurs âgés de moins de dix-huit ans. La Formation estime que l'on ne saurait faire abstraction de cette intention dans l'application de l'art. 19 du Règlement FIFA", in <http://www.olympialex.com/archivio/sentenze/12582/2862-O.pdf>



5.2.1. *Tas-Cas 2012/A/2862 F.C. Girondins de Bordeaux c. Fifa*

In data 7 marzo 2012, il club F.C. Girondins de Bordeaux e il giocatore Valentin Vada hanno stipulato un accordo con il quale il club si è impegnato a sostenere tutti i costi legati alla formazione del giocatore (scuola, vitto e alloggio) e, nella stessa data, il padre del giocatore ha sottoscritto la richiesta di tesseramento per il medesimo club. Il 9 marzo 2012 la Fédération Française de Football (F.F.F.), tramite TMS ha formulato la richiesta di approvazione di trasferimento internazionale del giocatore sulla base dell'eccezione prevista dall'art. 19, par. 2, lett. b), del Regolamento FIFA.

In data 23 maggio 2012, il Players' Committee ha rigettato la richiesta della Federazione Francese sulla base delle seguenti argomentazioni:

- il Giudice Unico ha rilevato che il giocatore, di nazionalità italiana, attualmente tesserato presso un club affiliato alla Federazione Argentina (AFA) aveva richiesto di essere tesserato per un club situato in Francia. Il Giudice ha rilevato che la presente causa riguarda il trasferimento internazionale di un cittadino residente in un Stato Europeo di una Federazione che non si trova nel territorio UE o EEE verso una Federazione di uno Stato membri UE, di cui non possiede la nazionalità.
- In questo contesto, il Giudice Unico sottolinea che tale trasferimento internazionale non corrisponde alla stretta interpretazione dell'eccezione in questione, che fa chiaramente riferimento al trasferimento avente luogo all'interno del territorio dell'UE o EEE. In effetti, il Giudice ha considerato che la summenzionata eccezione è stata basata su un criterio oggettivo di territorialità, senza considerare il criterio della personalità. Di tale maniera, il Giudice Unico ha considerato che l'eccezione in questione si applica unicamente nel caso di trasferimento di un giocatore proveniente da un club situato all'interno dell'UE o EEE verso un altro club nel territorio dell'UE o EEE; vale a dire una *conditio sine qua non* dell'applicazione della sopracitata eccezione, in caso di trasferimento internazionale, è il fatto che il giocatore sia precedentemente tesserato per un club situato all'interno dell'UE o EEE. Non è questo il caso, l'art. 19, par. 2, lett. b), del Regolamento non può trovare applicazione. Inoltre, il Giudice unico ha sottolineato che le considerazioni di cui sopra sono dettate non solamente dalla lettura del Regolamento ma riflettono ugualmente il contenuto dell'accordo concluso fra la Commissione Europea e FIFA/UEFA nel 2001 relativo alla protezione dei giocatori minori²⁸.

28 TAS-CAS 2012/A/2862 Fc Girondins de Bordeaux C. FIFA: “*En continuation, le juge unique a noté que le joueur est de nationalité italienne, qu’il est actuellement enregistré auprès d’un club affilié à l’Association Argentine de Football (AFA) et qu’il désire désormais être enregistré pour un club situé en France. Cela étant, le juge unique a conclu que la présente affaire concerne le transfert international d’un ressortissant d’un Etat européen d’une association qui ne se trouve pas dans le territoire de l’UE ou de l’EEE vers une association d’un Etat membre de l’UE, dont il n’a pas la nationalité.*

Dans ce contexte, le juge unique a souligné qu’un tel transfert international ne correspond pas à la lecture stricte de l’exception en question, qui fait clairement référence à un transfert ayant lieu à l’intérieur du territoire de l’UE ou de l’EEE. En effet, le juge unique a considéré que ladite exception était basée sur un critère objectif de territorialité, sans prise en compte de critère de personnalité. De telle manière, le juge unique a considéré que l’exception en question s’applique uniquement en cas de transfert d’un joueur en provenance d’un club situé à l’intérieur de l’UE ou de l’EEE vers un autre club dans le territoire de l’UE ou de l’EEE, c’est-à-dire qu’une condition sine qua non de l’application de ladite exception, en cas de transfert international, est le fait que le joueur soit préalablement enregistré pour un club situé à l’intérieur de l’UE ou de l’EEE. Si tel n’est pas le cas, l’art. 19



Il giocatore ha proposto appello avanti il TAS, il quale ha accolto la domanda sulla base delle seguenti argomentazioni:

- la Corte rileva che l'art. 19 del Regolamento FIFA non lascia margini di manovra al Giudice Unico della Sottocommissione. Una deroga al principio generale del divieto di trasferimento internazionale dei giocatori minori di diciotto anni può essere accordato quando sono soddisfatte le condizioni;
- la Corte rileva, ancora, che l'art. 19, par. 2, lett. b), del Regolamento FIFA non fa alcun riferimento al criterio di nazionalità, ma si concentra unicamente sul territorio nel quale si verifica il trasferimento.
- Le considerazioni che precedono dovranno condurre la Corte a negare la possibilità al giocatore di beneficiare dell'eccezione dell'art. 19, par. 2, lett. b), del Regolamento FIFA.
- La Corte constata, tuttavia, che l'eccezione di cui all'art. 19, par. 2, lett. b), del Regolamento è stata inclusa nell'accordo concluso nel marzo 2001 tra l'UE ed i FIFA/UEFA per rispettare il principio della libera circolazione dei lavoratori in seno all'UE/EEE.
- L'intenzione dei redattori della sopracitata disposizione era quella di evitare un attentato potenziale alla libera circolazione dei lavoratori in seno all'UE/EEE che si sarebbe potuto generare con la stretta applicazione dell'art. 19 del Regolamento FIFA.
- La Corte è portata a constatare l'esistenza di un'eccezione non scritta nel Regolamento che autorizza il giocatore avente la nazionalità di un paese membro dell'UE/EEE di beneficiare dell'eccezione di cui all'art. 19, par. 2, lett. b), del Regolamento FIFA a condizione che il nuovo club garantisca la sua educazione scolastica e la sua formazione sportiva (criteri aggiuntivi dell'art. 19, par. 2, lett. b) i, ii, iii e iv)²⁹.

6. L'applicabilità dell'art. 19, paragrafo 4, RSTP limitata nell'ipotesi di contratto concluso tra i club per il trasferimento del minore

Il paragrafo 4 dell'art. 19 del Regolamento FIFA prescrive una serie di obblighi a carico delle Federazioni e delle società coinvolte nel trasferimento internazionale dei minori.

In particolare, sia nell'ipotesi di trasferimento internazionale sia nell'ipotesi di primo tesseramento di un giocatore minore, la Federazione che intende tesserare il giocatore deve formulare richiesta di approvazione alla Sottocommissione nominata all'uopo dal Commissione per lo *Status* dei Calciatori.

L'approvazione della Sottocommissione deve essere ottenuta prima di una qualsiasi richiesta di CTI inoltrata da una società e/o prima di un primo tesseramento.

Il mancato rispetto di tale obbligo, comporta delle sanzioni in capo alla Federazione che ha inoltrato la richiesta e alle società che abbiano concluso un contratto per il trasferimento del minore.

Dall'esame del paragrafo 4 emerge una fattispecie (molto comune) che non è stata presa in

al. 2b) du règlement ne peut donc trouver application. En outre, le juge unique a tenu à souligné (sic) que les considérations ci-dessus sont non seulement dictées par la lecture du règlement, mais elles reflètent également le contenu de l'accord conclu entre la commission européenne et FIF A/UEFA en 2001 relatif notamment à la protection des joueurs mineurs, in <http://www.olympialex.com/archivio/sentenze/12582/2862-O.pdf> (traduzione libera).

²⁹ Traduzione libera.



considerazione, ovvero l'ipotesi in cui il minore venga tesserato dal club di destinazione senza un preventivo accordo con il club di provenienza.

L'ipotesi in esame si realizza grazie all'intervento di procuratori che stipulano accordi direttamente con la società di destinazione del minore, escludendo la società di provenienza da qualsivoglia trattativa.

Il vuoto normativo è stato colmato dalla decisione CAS 2014/A/3793, con la quale il Tribunale Arbitrale dello Sport ha esteso l'applicabilità delle sanzioni anche nelle ipotesi di accordo tra società, procuratori e genitori del calciatore³⁰.

È importante sottolineare che, senza l'interpretazione estensiva da parte del CAS, i comportamenti elusivi dei club in ordine al divieto di cui all'art. 19, comma 4, RSTP non verrebbero sanzionati, poiché non espressamente previsti dalla sopracitata norma.

6.1 Cas 2014/A/3793 F.C. Barcelona V. Fifa

La decisione del CAS ha per oggetto la violazione della norma di cui all'art. 19 RSTP da parte del club F.C. Barcelona il quale, nel periodo 2005-2012, ha tesserato trentuno calciatori stranieri, minori di anni di diciotto.

Pertanto, a far data dal 4 febbraio 2013, la FIFA Disciplinary Committee ha rilevato una possibile violazione del Regolamento da parte del club, avente ad oggetto la registrazione di un giocatore, avvenuta in data 23 settembre 2011.

Nei mesi successivi, la FIFA Disciplinary Committee ha informato il club F.C. Barcellona, tramite la Federazione Spagnola, l'apertura di un procedimento per la violazione del Regolamento in riferimento al trasferimento e/o registrazione di trentuno calciatori minorenni.

In data 28 novembre 2013, la FIFA Disciplinary Committee ha definito il sopracitato procedimento, emanando la seguente decisione:

- la Real Federación Española de Fútbol è dichiarata colpevole della violazione di cui all'art. 19, par. 1, e art. 19, par. 3, del Regolamento sul Trasferimento dei Calciatori, in relazione, rispettivamente al divieto di trasferimento internazionale di giocatori minori di anni diciotto e il divieto di registrare giocatori minori di anni diciotto che non hanno la nazionalità del Paese che intende registrarli per la prima volta.
- La Real Federación Española de Fútbol è dichiarata colpevole della violazione dell'art. 19, par. 4, e degli allegati nn. 2 e 3 del Regolamento sul Trasferimento dei Calciatori (procedimento per il

30 TAS-CAS 2014/A/3793 Fútbol Club Barcelona v. FIFA: "The Panel notes that this provision calls for the imposition of sanctions also on the clubs " that reached an agreement for the transfer of a minor". This sentence may be wrongly interpreted as if it applied only to agreements between two clubs. In this line of thinking, unless two clubs were involved, the provision would be totally inapplicable. In the same vein, since there were no agreements between FCB and other clubs regarding the transfer of the players, one may be tempted to argue that FCB should not be found in violation of this provision. The Panel finds, nevertheless, that this interpretation is not reasonable in light of the overall context, and rationale for the rules concerning transfer of minors. It is not doubted that many of the international transfers of minors are made without the agreement of the players' former club. It is thus unreasonable, under the circumstances, to limit the applicability of Art. 19.4 RSTP to cases of "agreements between clubs" only. The interpretation of the word "agreement " should be wider, and include also agreements concluded between the registering club and the player himself, his parents, agents etc." in <http://www.olympialex.com/archivio/sentenze/12239/3793.pdf>



- sollecito di prima registrazione e trasferimento internazionale di giocatori minori di età) e dell'art. 5, par. 1, e art. 9, par. 1, del Regolamento sullo *Status* e sul Trasferimento dei Calciatori.
- Si condanna la Real Federación Española de Fútbol a pagare una multa di CHF 500.000.
 - In applicazione all'art. 14 del Codice Disciplinare della FIFA, si emette un "rimprovero" contro la Real Federación Española de Fútbol, a seguito della condotta dei fatti sopra descritti.
 - Si concede alla Real Federación Española de Fútbol un termine di un anno per regolarizzare il sistema normativo applicabile. In particolare, la Real Federación Española de Fútbol deve compiere gli accordi corrispondenti, ai sensi dell'art. 7, par. 3, RSTP.
 - La Commissione fissa i costi e le spese in CHF 30.000, in applicazione dell'art. 105, par. 1, Codice Disciplinare FIFA, a carico della Real Federación Española de Fútbol.
 - Il Club è dichiarato colpevole della violazione di cui all'art. 19, par. 1, e art. 19, par. 3, del Regolamento sul Trasferimento dei Calciatori, in relazione, rispettivamente al divieto di trasferimento internazionale di giocatori minori di anni diciotto e il divieto di registrazione giocatori minori di anni diciotto che non hanno la nazionalità del Paese che intende registrarli per la prima volta.
 - Il club F.C. Barcelona è dichiarato colpevole della violazione dell'art. 19, par. 4, e degli allegati nn. 2 e 3 del Regolamento sul Trasferimento dei Calciatori (procedimento per la richiesta di prima registrazione e trasferimento internazionale di giocatori minori di età) e dell'art. 5, par. 1, art. 9, par. 1, e art. 19 *bis* del Regolamento sul Trasferimento dei Calciatori.
 - In applicazione all'art. 12, lett. a), e art. 23 del Codice Disciplinare FIFA, si vieta al club F.C. Barcelona di tesserare, sia a livello nazionale sia internazionale, per due periodi di trasferimento, completi e consecutivi seguenti dalla notificazione della presente decisione.
 - Si sanziona il F.C. Barcellona a pagare una multa di CHF 450.000.
 - Si concede al F.C. Barcellona un termine di novanta giorni per regolarizzare la situazione dei giocatori minori di età. In concreto, il club dovrà adempiere a tutti gli obblighi in relazione ai casi specifici davanti alla Sottocommissione. Nel caso in cui il club ottenga l'approvazione da parte della Sottocommissione riguardo il la registrazione e /o trasferimento del giocatore, il club sarà esente dal divieto di trasferimento e /o registrazione del imposto con la presente decisione.
 - La Commissione fissa il costo e le spese del presente procedimento in CHF 30.000, a carico di F.C. Barcelona, in applicazione dell'art. 105, par. 1, del Codice Disciplinare FIFA³¹.

Il FC Barcelona ha appellato la decisione avanti la FIFA Appeal Committee la quale, in data 3 ottobre 2014, ha confermato la decisione della FIFA Disciplinary Committee.

In data 28 ottobre 2014, il F.C. Barcelona ha proposto appello avanti la CAS la quale ha confermato le sanzioni irrogate dalla FIFA.

Con particolare riferimento alla violazione di cui all'art. 19, par. 4, il Tribunale Arbitrale dello Sport ha sottolineato come la previsione di una sanzione nei confronti dei *"club che abbiano concluso un contratto per il trasferimento del minore"* potesse, in realtà, essere interpretata erroneamente. Infatti, in linea teorica, fuori da questo caso, il provvedimento sarebbe totalmente inapplicabile nell'ipotesi in cui il trasferimento del minore fosse avvenuto, non mediante un accordo tra i due club (di provenienza e di destinazione), ma attraverso un accordo tra il club di destinazione e altri soggetti, ad esempio il padre del calciatore o il procuratore.

31 Traduzione libera.



Pertanto, l'interpretazione della parola "accordo", avrebbe dovuto comprendere anche le summenzionate fattispecie.

6.2 CAS 2016/A/4785 Real Madrid Club De Futbol V. FIFA

Nell'ottobre 2013 The Department of Integrity and Compliance of Transfer Matching System GmbH ha comunicato al club Real Madrid la potenziale violazione del RSTP in relazione al trasferimento di tre giocatori minori di età.

Alla luce delle notizie relative alle indagini della FIFA sulla Federazione Spagnola e sul club F.C. Barcelona aventi ad oggetto il trasferimento e la prima registrazione dei minori di dodici anni di età, il Real Madrid ha confermato di aver correttamente registrato i giocatori *under* dodici e ha chiesto conferma alla Federazione Spagnola in ordine al fatto che i giocatori *under* dodici non avessero bisogno dell'approvazione della FIFA Players Committee.

La Federazione Spagnola ha confermato la validità dell'operato da parte del Real Madrid il quale, in data 24 settembre 2014 ha provveduto, con le stesse modalità, alla registrazione di un giocatore *under* dodici.

Il 17 aprile 2014 the Subcommittee of the Players ha confermato alla Federazione spagnola che non è prevista la preventiva approvazione ai fini della registrazione dei giocatori *under* dodici, purché sia garantito il benessere dei minori che non sia tradito lo spirito e i principi relativi alle norme che regolano la protezione dei minori.

La circolare FIFA n. 1468 del 23 gennaio 2015 ha modificato l'art. 9.4 RSTP, estendendo l'obbligo dell'*International Transfer certificate* (ITC) per i giocatori di anni dieci³². Tale obbligo è entrato in vigore a partire dal 1° marzo 2015.

In data 14 gennaio 2016 FIFA Disciplinary Committee ha emesso una decisione con la quale ha notificato al club Real Madrid la violazione delle seguenti norme RSTP, in relazione alla registrazione di trentanove calciatori minori:

- art. 19.1 RSTP (divieto di trasferimento internazionale dei minori), per i giocatori 2,4,24 e 38;
- art. 19.3 RSTP (divieto di prima registrazione per i minori stranieri), per i giocatori 3,22,23 e 39;
- art. 19.4 RSTP in riferimento agli allegati n. 2 e 3 RSTP, per i giocatori 22,23,38 e 39;
- art. 9.1 RSTP (obbligo di attendere la registrazione del giocatore fino alla trasmissione dell'ITC da parte della società di provenienza), per il giocatore 38;
- art. 5.1 RSTP (obbligo di registrare i giocatori prima di farli partecipare al calcio organizzato), per i giocatori 1, 3-14, 16-24, 31, 37, 39, 56, 57, 58,59, 61, 63, 68, 70;
- art. 19bis.1RSTP (obbligo da parte di tutti i club più importanti di tenere un registro relativo a tutti i minori iscritti alle accademie che hanno un collegamento legale, finanziario o anche di fatto con il club), per i giocatori 1-24, 27, 31, 37, 38, 39, 40, 58, 59, 61, 63, 66, 68 e 70.

Alla luce delle suddette violazioni, FIFA Disciplinary Committee ha sanzionato il club Real Madrid con il blocco del mercato per due finestre consecutive e un'ammenda di CHF 360.000,00.

In data 25 gennaio 2016 il club Real Madrid ha proposto appello avverso la sopracitata decisione

32 Circular n. 1468: "in order to strengthen the protection of minors and due to the increased number of international transfers of players younger than 12, the FIFA Executive Committee has approved a reduction in the age limit for which an international transfer certificate (ITC) is required to the age of
https://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/51/06/50/circularno.1468_e_neutral.pdf



avanti il CAS il quale, a seguito dell'istruttoria, ha elaborato le seguenti argomentazioni:

1. Registrazione giocatori U12 n. 2, 3, 4 e 24:

l'arbitro ha seri dubbi sulla circostanza che il club abbia fornito le necessarie informazioni alla Federazione Spagnola per la verifica della conformità all'art. 19.2 RSTP, anche per la registrazione dei giocatori nel periodo precedente al marzo 2015, per le seguenti circostanze:

- nel caso di trasferimento di un giocatore under 12 o prima registrazione, l'assenza di una norma FIFA che imponga al club di fornire la prova alla Federazione di appartenenza di una delle eccezioni contenute nell'art. 19.2 RSTP.
- La lettera del 10 marzo 2014 con cui la Federazione Spagnola ha confermato al club che non esisteva l'obbligo di informare la RFEF o la FIFA Subcommittee nei casi di registrazione dei giocatori minori di 12 anni. Pertanto, fino a quel momento, il Real Madrid ha registrato i giocatori Under 12 senza alcun tipo di controllo o verifica della Federazione (e/o FIFA Subcommittee).
- Alla luce di quanto sopra e, dato che la Circolare FIFA n.1468 non può avere portata retroattiva, l'Arbitro ritiene che il Real Madrid non abbia violato l'art. 19 RSTP, in relazione ai giocatori 2, 3, 4 e 24.

2. In ordine alle presunte violazioni dell'art. 19 RSTP in relazione ai giocatori n. 22 e 23:

l'arbitro deve valutare se i giocatori n. 22 e 23 abbiano partecipato ad allenamenti e tornei relativi al c.d. "Calcio Organizzato" con il Real Madrid prima della registrazione e, in tal caso, se questo costituisce la violazione agli articoli 19.3 e 19.4 e allegati nn. 2 e 3 RSTP.

L'arbitro rileva che il termine "Calcio Organizzato" è definito dal RSTP nei seguenti termini: *"Calcio organizzato dalla FIFA, dalle confederazioni o federazioni o autorizzate da loro"*.

Nel presente caso, l'Arbitro considera che i tornei: Juanito 2013, Cadete 2013, Infantil 2013 e Protti 2013 non sono stati organizzati né autorizzati da FFM, RFEF, UEFA o FIFA.

L'Arbitro ritiene che il Real Madrid non abbia violato gli artt. 19.3, 19.4, allegati nn. 2 e 3 RSTP in relazione ai giocatori n. 22 e 23.

3. In ordine alla licenza "in deposito" per il giocatore numero trentotto e la provvisoria autorizzazione per il giocatore numero trentanove:

L'Arbitro ritiene che il Real Madrid abbia violato gli art. 9.1, 19.1 e 19.4, unitamente agli allegati nn. 2 e 3 RSTP, in relazione al giocatore numero trentotto in quanto il giocatore è stato registrato c.d. "in deposito" con il Real Madrid, prima dell'ottenimento dell'approvazione della FIFA Subcommittee e del rilascio dell'ITC dalla Federazione di provenienza. Analogamente, l'Arbitro ha confermato la violazione del Real Madrid degli articoli 19.3 e 19.4, insieme con gli allegati nn. 2 e 3 RSTP, in relazione al giocatore numero trentanove, dalla sua registrazione senza aver ottenuto l'approvazione della FIFA Subcommittee.

4. In ordine alla presunta violazione dell'art. 5.1. RSTP:

l'Arbitro ritiene che il Real Madrid non abbia violato l'art. 5.1. RSTP, in relazione ai 33 giocatori, nonché ai giocatori n. 22 e 23 in quanto non hanno partecipato a eventi rientranti nel "Calcio Organizzato".

5. In ordine alla presunta violazione dell'art. 19 bis, comma 1, RSTP:

il contrasto tra la FIFA e il Real Madrid nasce dalla definizione di *Academy* in quanto, secondo la squadra spagnola, la sua *Cantera* non risponde ai requisiti di cui all'art. 19 bis, comma 1, RSTP e, per tale motivo, non è stata effettuata la registrazione dei calciatori minori.

L'Arbitro, tuttavia, ritiene che la *Cantera* abbia le caratteristiche di un *Academy* secondo la definizione dell'art. 12 RSTP, anche in relazione ai seguenti fatti: a) è indifferente che l'organizzazione dell'*Academy* sia interna o esterna rispetto all'organizzazione del club, b) lo scopo



primario è quello di offrire ai giovani calciatori un addestramento a lungo termine, c) il Real Madrid definisce la sua *Cantera* un “*Academy*” nei video promozionali.

Conseguentemente, il Real Madrid avrebbe dovuto registrare tutti i calciatori minori.

Il club Real Madrid ha violato l'art. 19 *bis* in relazione a numero trentasette giocatori (1-24, 27, 31, 37, 38, 39, 40, 58, 59, 61, 63, 66, 68 e 70).

Alla luce delle suddette argomentazioni, l'arbitro ha rilevato che il Real Madrid ha effettuato minori violazioni di quelle contestate dalla FIFA e, pertanto, ha considerato appropriato ridurre la sanzione originariamente imposta, comminando alla società spagnola il blocco dei trasferimenti per una finestra di mercato nonché il pagamento dell'importo di CHF 240,000³³.

7. Considerazioni finali

Con riferimento al principio della tutela e protezione dei minori, il TAS-CAS è più volte intervenuto, correggendo l'applicazione dell'articolo 19, al fine di allargare il divieto di tesseramento in presenza di alcune fattispecie che non erano state considerate in sede di redazione del Regolamento.

Vanno in questa direzione, il divieto di tesseramento di calciatori dilettanti (vedi par. 3.1.2), oppure l'applicazione delle sanzioni per gli accordi intervenuti tra società e genitori del calciatore (vedi par. 5).

L'orientamento del TAS-CAS è sempre stato conforme al Players Committe, chiamato a giudicare in prima istanza sulle controversie insorte in materia di trasferimento internazionale dei calciatori.

Dal 2001 (data di entrata in vigore del Regolamento) ad oggi, l'aumento dell'interesse da parte dei grandi club europei sui giovani calciatori ha portato la FIFA ad effettuare controlli sempre più rigorosi a seguito dei quali sono emerse delle violazioni con conseguenti sanzioni nei confronti di club, poi confermate in sede di appello da parte del TAS-CAS.

Pertanto, si può ritenere efficace l'azione del Players Committe sull'individuazione delle possibili violazioni dell'art. 19, supportata altresì dalle decisioni del TAS-CAS.

Tuttavia, le innumerevoli violazioni da parte dei club più prestigiosi dimostrano che il sistema sanzionatorio previsto dalla FIFA sia del tutto inidoneo a reprimere tali condotte.

In particolare, ci si riferisce al combinato disposto degli artt. 12³⁴ e 23³⁵ del FIFA Disciplinary Code che prevede il blocco dei trasferimenti dei calciatori per una o più finestre di mercato.

Come si evince, ad esempio, nella controversia Cas 2014/A/3793 F.C. Barcelona V. Fifa (di cui al par. 5.1), il TAS-CAS, confermando i provvedimenti del Players Committe, in primo grado, ha comminato al club catalano il divieto di effettuare trasferimenti per due finestre di mercato.

Tale sanzione risulta del tutto inadeguata rispetto alla violazione accertata dal CAS, ovvero, l'irregolarità nel tesseramento di ben trentuno calciatori minorenni, avvenuto nell'arco temporale di

33 Traduzione libera.

34 Fifa Disciplinary Code, art. 12 - Sanctions applicable to legal persons: “*The following sanctions are applicable only to legal persons: a) transfer ban; b) playing a match without spectators; c) playing a match on neutral territory; d) ban on playing in a particular stadium; e) annulment of the result of a match; f) expulsion; g) forfeit; h) deduction of points; i) relegation to a lower division*”.

35 Fifa Disciplinary Code, art. 23 - Transfer ban: “*A transfer ban prevents a club from registering any player during the period in question*”.



sette anni (2005-2012).

Nel caso di specie, infatti, a fronte dell'opportunità di trovare un talento calcistico, il club ha reiterato una condotta che integra la violazione dell'art. 19, ben consapevole che una eventuale sanzione del blocco del mercato sarebbe di gran lunga inferiore al beneficio di aver "scoperto" un campione in erba.

L'inadeguatezza della sanzioni riguarda, altresì, la pena pecuniaria che si declina in relazione all'applicazione degli artt. 10³⁶ e 15³⁷ del FIFA Disciplinary Code. Le suddette disposizioni stabiliscono un limite massimo di CHF 1.000.00, un importo che non può essere considerato quale deterrente per un'eventuale violazione dell'art. 19.

Dall'esame della Decisione CAS 2016/A/4785 Real Madrid Club De Futbol V. FIFA (par. 5.2), emerge che la sanzione pecuniaria comminata al club madrileno sia stata di CHF 240.000, cifra di gran lunga inferiore rispetto al valore contrattuale di ogni singolo giocatore appartenente alla "Cantera" dei Blancos.

In conclusione, si può affermare che l'obiettivo della protezione dei minori, che si prefigge l'art. 19, può essere raggiunto soltanto attraverso una riforma organica del Regolamento unitamente al Codice Disciplinare, tenuto conto che l'azione del TAS-CAS, sebbene fondamentale, appare allo stato inadeguata a contrastare condotte non sempre lecite da parte dei club.

36 Fifa Disciplinary Code, art. 10 - *Sanctions common to natural and legal persons: "Both natural and legal persons are punishable by the following sanctions: a) warning; b) reprimand; c) fine; d) return of awards"*.

37 Fifa Disciplinary Code, art. 15 – *Fine: "1. A fine is issued in Swiss francs (CHF) or US dollars (USD). It shall be paid in the same currency. 2. The fine shall not be less than CHF 300, or in the case of a competition subject to an age limit not less than CHF 200, and not more than CHF 1,000,000. 3. The body that imposes the fine decides the terms and time limits for payment. 4. Associations are jointly liable for fines imposed on representative team players and officials. The same applies to clubs in respect of their players and officials. The fact that a natural person has left a club or association does not cancel out joint liability"*.